



## IVREA CANOA CLUB, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO

### art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituita in Ivrea (TO) , Via Dora Baltea 1D, un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt.36 e ss., codice civile, denominata:

#### **Ivrea Canoa Club Associazione Sportiva Dilettantistica**

L'associazione prosegue in concreto l'attività già svolta dall'Ivrea Canoa Club - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata e, precedentemente, dall'Associazione fondata nel 1955.

### art. 2 - Scopo.

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la didattica dello sport della canoa e, in maniera complementare, di altre attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, turistica e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi, strutture ad essi annesse, ed attrezzature adibite alla pratica sportiva.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione svolge parte delle proprie attività all'interno della Federazione Italiana Canoa Kayak e si impegna a seguirne le disposizioni in merito. L'associazione potrà conseguire i propri scopi sociali anche all'interno di altre Federazioni e/o enti di promozione sportiva.

### art.3 - Durata.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### art.4 - Domanda di ammissione.

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla società. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda scritta.
4. La qualità di socio viene acquisita con il versamento della quota annuale e potrà essere annullata dal Consiglio Direttivo (CD) all'inosservanza di quanto previsto dal punto 2. Contro questo provvedimento è ammesso appello all'assemblea generale.
5. La domanda di associazione da parte di un minore deve essere sottoscritta, per accettazione, dall'esercente la patria potestà. Quest'ultimo rappresenta il minore, a tutti gli effetti, nel confronto dell'associazione e risponde, verso la stessa, per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

### art. 5 - Diritti dei soci.

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, al diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Di tale diritto godrà il socio minorenni al momento del compimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal CD e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

### art.6 - Decadenza dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del CD, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.



## art.7 - Organi.

Gli organi sociali sono:

- Assemblea generale dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo.

## art.8 - Assemblea.

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni, da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta, al CD, da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del CD.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

## art. 9 - Diritti di partecipazione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie, dell'associazione, i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

## art.10 - Compiti dell'assemblea.

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea deve essere convocata dal CD, almeno una volta all'anno. Almeno 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente, dare indicazioni su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute da un socio nominato dall'assemblea stessa.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

## art.11 - Validità assembleare.

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente, con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria, che l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

## art. 12 - Assemblea straordinaria.

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal CD, con lettera ai soci, almeno 15 giorni prima ed esposta nei locali sociali al fine di garantire la massima partecipazione.
2. L'assemblea straordinaria delibera delle seguenti materie:
  - approvazione e modificazione dello statuto.
  - scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

## art 13 - Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea, a maggioranza dei presenti, a seguito della presentazione di candidatura e programma scritto; dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Il Presidente rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente fa parte del CD e ne conduce i lavori.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.



## **art.14 - Consiglio Direttivo.**

1. Il CD è composto dal Presidente (vedi art.13) e da 6 consiglieri e, tra questi ultimi, nomina un vicePresidente, un segretario e un tesoriere.  
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.  
Il CD rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative ed in possesso della qualifica di socio da almeno tre anni.
3. Il CD è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
4. Le deliberazioni del CD, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati, con le formalità ritenute più idonee al fine di garantirne la massima diffusione.

## **art.15 - Dimissioni.**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri questi saranno reintegrati con i primi esclusi dalle votazioni del CD. In mancanza di esclusi si provvederà alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il CD dovrà considerarsi sciolto, e non più in carica, qualora per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

## **art. 16 – Convocazione direttivo.**

Il CD si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

## **art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo.**

Sono compiti del CD:

1. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
2. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta l'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
3. redigere il regolamento interno relativo all'attività sociale ed in particolare definire le quote associative.
4. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci
5. organizzare le attività sociali allo scopo di conseguire le finalità previste dallo statuto e attuare le direttive emanate dall'assemblea dei soci

## **art. 18– Il segretario.**

Il segretario da esecuzioni alle deliberazioni del CD, redige i verbali delle riunioni.

## **art.19 Il tesoriere.**

Il tesoriere è incaricato della tenuta dei libri contabili nelle forme stabilite dal CD e si occupa dei pagamenti e riscossioni previo mandato del CD.

## **art. 20– Il rendiconto.**

1. Il CD redige il rendiconto annuale economico-finanziario e morale dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione finanziaria, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. E' prevista anche una relazione morale separata.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati contemporaneamente alla convocazione dell'assemblea in cui viene discusso.

## **art. 21 - Anno sociale.**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## **art. 22 – Patrimonio.**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate dal CD, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

## **art. 23 – Sezioni.**

L'associazione potrà costituire delle sezioni, nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.



## **art. 24 – Scioglimento.**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, al momento dello scioglimento delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **art. 25 – Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.